

Disposizioni regolamentari relative a modifiche di afferenza del personale docente a Dipartimenti anche di nuova istituzione (approvate dal Senato Accademico del 29.01.2008 e modificate da ultimo con D.R. n. 1122 del 31.07.2024).

1. Sino al definitivo riassetto normativo della regolamentazione interna di Ateneo, ed al fine di garantire una compiuta regolazione degli effetti conseguenti alle richieste di afferenza del personale docente, trovano applicazione le disposizioni che seguono.

1 bis. L' afferenza del personale docente ad un Dipartimento diverso da quello di appartenenza potrà essere effettuata previa comunicazione al Dipartimento di provenienza ed autorizzazione del Dipartimento di nuova afferenza e successivo nulla osta del Senato Accademico.

Nell'arco dell'anno accademico sono consentiti cambi di afferenza entro il limite massimo del 10% dei docenti in servizio presso il Dipartimento, fatta salva l'istituzione di nuovi Dipartimenti.

I professori e i ricercatori di ruolo possono avanzare richiesta di mobilità interna non prima che siano trascorsi tre anni accademici dalla precedente afferenza ovvero dalla presa di servizio presso i Dipartimenti.

Nei casi non contemplati dai due precedenti periodi è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento di provenienza.

2. Nel caso di opzione di afferenza del personale docente a Dipartimento diverso da quello di appartenenza , le attrezzature, gli arredi e corredi (quali, a titolo meramente esemplificativo, computers, stampanti, scrivanie, armadi, materiale bibliografico, cancelleria, etc.) acquisiti - con fondi del Dipartimento di appartenenza - su richiesta o a servizio di singoli docenti, i quali abbiano espresso opzione di afferenza ad altro Dipartimento, sono assegnati in dotazione a quest'ultimo, che ne assicura il mantenimento dell' originaria finalizzazione individuale.

3. I fondi di ricerca assegnati individualmente al personale docente seguono l'afferenza espressa da quest'ultimo. La relativa gestione amministrativa è assicurata dal Dipartimento al quale il personale docente interessato risulta afferente nel momento in cui occorre assumere l'impegno di spesa; a tali fini, il Segretario del Dipartimento della precedente afferenza presenta all'altro Dipartimento il rendiconto contabile della gestione amministrativa dei fondi espletata sino alla data della nuova opzione di afferenza.

4. Tutte le disposizioni che precedono trovano applicazione anche per il caso di opzione di afferenza a Dipartimenti di nuova istituzione espressa dal personale docente già appartenente ad altro, o ad altri, Dipartimento/i.

5. In tutti i casi sopra considerati, la destinazione dei locali già assegnati ad Uffici del personale docente che afferisce a Dipartimento diverso da quello di appartenenza, sarà rideterminata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle nuove esigenze connesse alle nuove afferenze.